

Un commento al dibattito sulle « liquidazioni »

Un referendum inutile?

di AGOSTINO BITTELERI

L'indennità di anzianità, chiamata anche indennità di quiescenza o, più comunemente, liquidazione è istituito dalle lontane radici, che assumeva originariamente, lo si argomenta dalla l. 604 del 1966, il valore di retribuzione differita, che nasce cioè solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Rileva peraltro accanto alla funzione suddetta anche una funzione previdenziale rispondendo l'indennità all'esigenza del lavoratore di far fronte ai bisogni che subentrano all'estinzione del rapporto.

« L'ammontare dell'indennità », recita l'art. 2120 co 3° cc., « è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro ».

La formula era stata interpretata, pur fra discordanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nel senso di attribuire al lavoratore tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua goduta (in alcuni casi con lievi correttivi) quante erano le annualità di lavoro prestate.

Nel 1977 il legislatore, per accontentare la Confindustria che premeva insistentemente per una sostanziale modifica della scala mobile, stabilì che da quel momento l'indennità di contingenza non sarebbe più entrata a far parte della liquidazione.

Il resto è storia dei nostri giorni. La Corte Costituzionale ha accolto la richiesta di referendum abrogativo promossa da Democrazia Proletaria. Il Governo ha atteso l'ultimo minuto per promuovere il varo di una legge i cui principi ispiratori siano mutati rispetto a quelli della legge preesistente (nel nostro caso la l. 91 del 1977) al fine di evitare un referendum dall'esito scontato, una schiacciante vittoria dei sì.

Il disegno di legge governativo

Probabilmente la nuova legge sarà ritenuta sufficientemente innovativa e l'unica conclusione tangibile sarà lo spreco di decine e decine di miliardi inutilmente spesi per le operazioni referendarie. Ma lasciamo i moralismi e veniamo al quadro attuale.

Il disegno di legge governativo prevede il reinserimento graduale, sino al 1986, dei 175 punti di contingenza maturati dal 1977 ad oggi, accogliendo un emendamento inteso ad attribuire tale somma integralmente anche ai casi di licenziamento incolpevole e di quiescenza per raggiunti limiti di età prima del 1986.

Accanto a questa, che riporterebbe alla situazione ante 1977, ha introdotto una serie di profonde modifiche tali da trasformare l'indennità di quiescenza in una sorta di risparmio forzoso che si accumula gradatamente presso il datore di lavoro e che viene restituito al lavoratore al momento dell'estinzione del rapporto.

La nuova legge propone come base di calcolo della liquidazione non già l'ultima retribuzione bensì la retribuzione anno per anno, ulteriormente ridimensionata perché divisa per 13,5 anziché per 12.

Inoltre l'indicazione introdotta è pari al 75% dell'aumento del costo della vita più una quota fissa dell'1,5% avente la natura di correttivo nelle situazioni di elevata inflazione.

La prima di tali innovazioni ha l'evidente scopo di evitare che la liquidazione sia calcolata, come oggi, sulla base dell'ultima retribuzione, e quindi al culmine della carriera del lavoratore per ricostruir-la invece sulla base della carriera come effettivamente svolta.

La seconda introduce una nuova modalità per il calcolo della quota annua (divisione della retribuzione annua per 13,5 anziché per 12) ed il risultato è una cifra decurtata del 10% rispetto alla precedente. La terza modifica consiste nella reintroduzione dell'indennità di contingenza che non viene però considerata totalmente, bensì al 75%, con l'aggiunta, come detto, di un correttivo nella misura fissa dell'1,5%.

Il recupero totale dell'inflazione sarebbe quindi possibile solo qualora il tasso d'inflazione non superi il 7%.

Sulla portata di queste modifiche è in atto un serrato dibattito; da una parte chi sostiene l'effettiva, sostanziale innovazione della disciplina precedente, dall'altra chi accusa il governo di aver introdotto novità tali da vanificare, cifre alla mano, la reintroduzione dell'indennità di contingenza.

Non è nostra intenzione prendere posizione, che il discorso porterebbe lontano, alla messa in discussione di un istituto che ha suscitato scandali non sopiti per le sue troppe eccezioni ed irrazionali attua-

zioni e che la mutata situazione retributiva ha per molti versi reso obsoleto, in quanto la pensione offre ora ampie garanzie per una dignitosa vecchiaia.

Per quanto riguarda l'eventualità, a nostro avviso remota, che la Corte di Cassazione decida per l'effettuazione del referendum l'elettore si troverebbe a decidere non sulla legge del 1977, ma su quella del 1982 che abbiamo succintamente illustrato.

Il probabile risultato abrogativo porterebbe alla caduta della legge ed al ritorno alla situazione antecedente alla legge del 1977.

Certo l'economia del paese non sarebbe in grado di sopportare l'urto di liquidazioni « pesanti » e la disciplina dovrebbe essere ridiscussa fra imprenditori e sindacati per ristabilire una situazione più equa che non disterebbe sostanzialmente, a nostro sommo avviso, dall'attuale progetto governativo.

Come a dire che, in fondo in fondo, questo referendum è comunque inutile. ■

Partecipando al suo grande dolore, ci stringiamo fraternamente attorno all'amico Mariano, piangendo con lui la perdita della mamma, signora Armida Pretti. Le nostre più commosse condoglianze a tutti i familiari.

gli amici dell'Associazione Oscar Romero
e del « Margine »